

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCXII
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLE
DIRETTIVE RELATIVE ALLA RIDUZIONE DELL'
USO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPA-
RECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE,
NONCHÉ ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

(Anni 2004, 2005 e 2006)

(Articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)

Presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

Trasmessa alla Presidenza il 10 dicembre 2008

PAGINA BIANCA

STATO DI ATTUAZIONE

DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 2005, N.151.

“ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2002/95/CE,
2002/96/CE E 2003/108/CE, RELATIVE ALLA RIDUZIONE
DELL’USO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE,
NONCHE’ ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI”.

RELAZIONE AL PARLAMENTO

ai sensi dell’art 17, comma 2

ANNI -2004-2005- 2006-

QUESTIONARIO**1. Recepimento nel diritto nazionale**

1.1. Sono state inviate alla Commissione i testi legislativi e regolamentari nazionali che recepiscono la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)? (Sì/No) **SI**

1.1.1. Se la risposta alla domanda 1.1 è "Sì", si prega di precisarne le modalità.

Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", è stato inviato con nota del Dipartimento delle politiche comunitarie del 27 luglio 2005 prot. 9147, per il tramite della Rappresentanza permanente a Bruxelles; con nota prot. UL/2007/12485 del 5 dicembre 2007 sono stati inoltre trasmessi al Dipartimento delle politiche comunitarie, per l'inoltro alla Commissione, il DM 25 settembre 2007 relativo all'"Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151" e il DM 25 settembre 2007, n. 185, relativo all'"Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151".

1.1.2. Se la risposta alla domanda 1.1 è "No", si prega di spiegarne i motivi.

1.2. Ha lo Stato membro recepito qualcuna delle disposizioni indicate all'articolo 17, paragrafo 3, in ordine al recepimento mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati? (Sì/No) **NO**

1.2.1. Se la risposta alla domanda 1.2 è "Sì", si prega di precisarne le modalità.

2. Attuazione della direttiva

I dati relativi alla raccolta differenziata, al reimpiego, al recupero e al riciclaggio devono essere indicati separatamente secondo il formato da adottarsi in conformità al disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva.

2.1. Sono state adottate misure a norma dell'articolo 4 in merito alla progettazione dei prodotti? (Sì/No) **NO**

2.1.1. Se la risposta alla domanda 2.1 è "Sì" si prega di precisare le modalità delle misure adottate.

Occorre precisare anche le misure adottate affinché i produttori non impediscano il reimpiego dei RAEE.

2.1.2. Se la risposta alla domanda 2.1 è "No", si prega di spiegarne i motivi.

Tali misure, previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di attuazione della direttiva, non sono ancora state adottate.

2.1.3. Si invita a fornire una valutazione delle esperienze positive e negative maturate con l'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo.

Misure non ancora adottate.

2.2. Sono stati istituiti sistemi che consentano ai detentori e ai distributori di restituire i RAEE almeno gratuitamente, secondo quanto previsto all'articolo 5 della direttiva? (Sì/No) **SI**

2.2.1. Se la risposta alla domanda 2.2 è "Sì", si prega di precisarne le modalità indicando in particolare:

- una descrizione generale dei sistemi istituiti,
- le modalità di attuazione della restituzione gratuita delle apparecchiature, una per una, ai distributori oppure se siano state adottate disposizioni alternative in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b,
- se i produttori abbiano istituito e gestiscano sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti dai nuclei domestici,
- se siano state adottate disposizioni specifiche, precisando quali, relative a RAEE contaminati e a RAEE non contenenti componenti essenziali,

- inoltre, si invita a trasmettere informazioni relative ai sistemi di raccolta di RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici.

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 151/05 per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici prevede che:

- i comuni assicurino la funzionalità l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio;

- i distributori assicurino, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; i distributori provvedono altresì, con riferimento alle finalità del decreto, di prevenire la produzione di RAEE e di promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto verso i centri di raccolta di quelle valutate non suscettibili di reimpiego;

- i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possano organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti da nuclei domestici conformi agli obiettivi del decreto legislativo medesimo.

- il ritiro gratuito dei RAEE possa essere rifiutato, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato del ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE: nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore, che è tenuto a conferire a proprie spese i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

Allo stato attuale non sono disponibili i dati sui sistemi di raccolta dei RAEE domestici organizzati dai produttori, ma si intende favorire tale pratica anche mediante la predisposizione di una normativa tecnica di semplificazione.

Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 151/05 prevede che i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata, con la possibilità di avvalersi, previa convenzione e con onere a carico dei medesimi produttori, dei centri di raccolta comunali. Attualmente non sono disponibili dati sui sistemi di raccolta di RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici.

2.2.2. Se la risposta alla domanda 2.2 è "No", si prega di spiegarne i motivi.

2.2.3. Si invita a fornire una valutazione delle esperienze positive e negative maturate con l'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo.

Allo stato attuale il ritiro dei RAEE domestici da parte dei distributori costituisce una criticità a causa della complessità delle procedure gestionali ed amministrative previste dalla normativa italiana sui rifiuti, procedure che tali soggetti, la cui attività non consiste nella gestione dei rifiuti, hanno difficoltà ad effettuare e ad accettare. Al fine di agevolare il ritiro gratuito dei RAEE da parte dei distributori si intende emanare una apposita normativa tecnica di semplificazione, attualmente allo studio.

Si registra inoltre una criticità nella disponibilità di centri di raccolta comunali idonei a ricevere i RAEE, non assicurata in maniera uniforme sul territorio nazionale: oltre ad incoraggiare la realizzazione dei centri presso i comuni che ne sono sprovvisti, si sta valutando la possibilità di incoraggiare la realizzazione di centri di raccolta organizzati dai produttori con l'ausilio della grande distribuzione, anche mediante l'emanazione di una normativa tecnica di semplificazione.

2.3. Sono state adottate le misure necessarie a garantire il trattamento sano dei RAEE sotto il profilo ambientale a norma dell'articolo 6 della direttiva? (Sì/No) Sì

2.3.1. Se la risposta alla domanda 2.3 è "Sì", si prega di precisarne le modalità indicando in particolare:

- una descrizione generale dei sistemi di trattamento disponibili nello Stato membro,

Per garantire il trattamento dei RAEE in maniera sana sotto il profilo ambientale, prevenendo e riducendo al massimo gli impatti sull'ambiente, il decreto legislativo n. 151/05 prevede specifici requisiti tecnici e modalità di gestione negli impianti di trattamento dei RAEE, rispettivamente agli allegati 2 e 3.

- se i requisiti o le norme di qualità minime previsti per il trattamento dei RAEE raccolti nello Stato membro siano diversi o vadano al di là di quanto previsto all'allegato II della direttiva, fornendo una descrizione dei requisiti e delle norme di cui trattasi,

L'allegato 3 del decreto legislativo n. 151/05 stabilisce le modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento, che comprendono ed ampliano le disposizioni dell'allegato II della direttiva 2002/96/CE, prevedendo misure relative ai seguenti punti:

- Modalità di raccolta e conferimento
- Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti
- Messa in sicurezza dei RAEE

Per gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico i valori limite di emissione ed i relativi controlli sono previsti agli articoli 3 e 4 del citato decreto ministeriale 20 settembre 2002.

Ulteriori prescrizioni tecniche più stringenti per gli impianti di trattamento e recupero dei RAEE sono fissate dal DM 29 gennaio 2007 (Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59). Tale decreto individua le migliori tecniche disponibili per gli impianti di trattamento e recupero dei RAEE, assoggettati alla disciplina IPPC.

- qualora lo Stato membro applichi alle operazioni di recupero dei RAEE la deroga all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio(1), una descrizione delle condizioni di applicazione della deroga e delle modalità di esecuzione delle ispezioni previste a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE,

L'articolo 8, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 151/05, stabilisce le disposizioni da seguire per ottenere la deroga e le verifiche da effettuare tramite ispezione:

In caso di applicazione, alle operazioni di recupero dei RAEE, della procedura semplificata di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'inizio dell'attività è subordinato alla effettuazione, da parte della provincia competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, di apposita ispezione volta a verificare:

- a) il tipo e le quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
- b) la conformità alle prescrizioni tecniche stabilite in relazione ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione (allegati 2 e 3), nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997;
- c) le misure di sicurezza da adottare.

L'ispezione è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno.

La comunicazione di inizio di attività per le procedure semplificate deve contenere le misure adottate per garantire il rispetto delle prescrizioni previste per i sistemi di trattamento, che dovranno utilizzare le migliori tecniche disponibili, prevedere la rimozione di tutti i fluidi ed avvalersi di impianti di trattamento conformi ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione (indicate negli allegati 2 e 3).

L'applicazione delle procedure semplificate è condizionato al rispetto del parametro quantità inteso come la quantità massima ammissibile dei rifiuti recuperati da ciascun impianto. La comunicazione deve inoltre contenere le indicazioni per le misure previste per il conseguimento degli obiettivi di recupero.

- una descrizione dei requisiti tecnici di stoccaggio e trattamento dei RAEE, qualora siano diversi da quelli previsti all'allegato III,

L'allegato 2 del decreto legislativo n. 151/05 prevede specifici requisiti tecnici per gli impianti di trattamento dei RAEE.

Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° ottobre 2002, n. 230.

- una breve descrizione delle norme, delle procedure e dei controlli che si applicano ai RAEE esportati fuori della Comunità, che rientrano nel computo degli obiettivi elencati all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/96/CE tenendo conto del disposto dell'articolo 6, paragrafo 5, della stessa.

2.3.2. Se la risposta alla domanda 2.3 è "No", si prega di spiegarne i motivi.

2.3.3. Si invita a fornire una valutazione delle esperienze positive e negative maturate con l'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo.

Al momento non si evidenziano particolari criticità.

2.4. Sono state adottate le misure necessarie per garantire il reimpiego, il recupero e il riciclaggio dei RAEE in modo sano sotto il profilo ambientale a norma dell'articolo 7 della direttiva? (Sì/No) Sì

2.4.1. Se la risposta alla domanda 2.4 è "Sì", si invita a fornire una descrizione generale delle misure nazionali adottate per incoraggiare il conseguimento degli obiettivi in materia di reimpiego, recupero e riciclaggio.

Le prescrizioni tecniche fissate sono più restrittive rispetto a quanto previsto dalla direttiva, sia per gli impianti di recupero operanti in regime semplificato (DM 5 febbraio 1998) che per quelli operanti in procedura ordinaria (allegati 2 e 3 del decreto legislativo 151/2005). In tal modo viene garantito che le operazioni di riciclaggio e di recupero avvengono assicurando un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana.

L'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 151/05 prevede l'emanazione di un decreto atto ad individuare e promuovere politiche di sostegno e di incentivazione per favorire ed incentivare, da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione di dette apparecchiature che agevolano lo smontaggio, il recupero e, in particolare, il reimpiego ed il riciclaggio dei RAEE e dei loro componenti e materiali.

Le misure necessarie per garantire il reimpiego, il recupero e il riciclaggio dei RAEE, in conformità con l'art. 7 della direttiva, sono previste nell'articolo 9 del decreto legislativo n. 151/05:

I produttori o i terzi che agiscono in loro nome, sono tenuti a istituire in maniera uniforme sul territorio nazionale, su base individuale o collettiva, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata conformi alle disposizioni vigenti in materia, privilegiando il reimpiego degli apparecchi interi.

Entro il 31 dicembre 2006, con riferimento ai RAEE avviati al trattamento, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno all'80% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 75% in peso medio, per apparecchio;
- b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio;
- c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno al 70% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 50% in peso medio per apparecchio;
- d) per tutti i rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno all'80% in peso di tali sorgenti luminose.

I titolari degli impianti di trattamento di RAEE annotano, su apposita sezione del registro di carico e scarico suddivisa nelle categorie di cui all'allegato 1A, il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita. I titolari degli impianti di recupero e di riciclaggio di RAEE annotano, nella citata sezione, in entrata, il peso dei RAEE, nonché dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di recupero, i responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, a cui è stata aggiunta una apposita sezione RAEE. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche gli esportatori di RAEE, specificando la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.

Il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi viene assicurato dall'APAT, la quale trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare una relazione contenente i dati provenienti dalle dichiarazioni ambientali. Il Ministero dell'ambiente rende accessibili i risultati relativi al raggiungimento di detti obiettivi. I costi relativi al monitoraggio sono a carico dei produttori sulla base delle quote di mercato.

2.4.2. Se la risposta alla domanda 2.4 è "No", si prega di spiegarne i motivi.

2.4.3. Si invita ad indicare le eventuali azioni intraprese con riferimento al disposto dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva.

La promozione di nuove tecnologie di recupero, riciclo e trattamento è stimolata e favorita dall'utilizzo delle migliori tecniche disponibili. Con il DM 29 gennaio 2007, (Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59) sono individuate le migliori tecniche disponibili per gli impianti di trattamento dei RAEE.

Il decreto legislativo n. 151/05 prevede all'art. 9, comma 7, l'emanazione di un apposito decreto volto a definire, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.

2.4.4. Si invita a fornire una valutazione delle esperienze positive e negative maturate con l'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo.

Al momento non si evidenziano particolari criticità.

2.5. Sono state adottate le misure necessarie per provvedere al finanziamento relativo ai RAEE secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della direttiva? (Sì/No) SI

2.5.1. Se la risposta alla domanda 2.5 è "Sì", si prega di precisarne le modalità indicando in particolare:

- un riepilogo generale delle disposizioni adottate dallo Stato membro in materia di finanziamento e delle principali modalità attuative,
- informazioni relative all'indicazione dei costi di smaltimento dei "rifiuti storici" provenienti da nuclei domestici, se del caso,
- informazioni relative a particolari accordi per i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche servendosi della comunicazione a distanza, qualora siano stati conclusi accordi di questo tipo.

Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici:

- L'articolo 10 del decreto legislativo n. 151/2005 prevede che il finanziamento della gestione dei RAEE "storici" (immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005) è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi, ovvero a peso, se specificamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono a tale obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE;

- L'articolo 11 del decreto legislativo n. 151/2005 prevede che il finanziamento della gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie a tale obbligo individualmente o attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. Al fine di garantire il finanziamento, il produttore costituisce al momento dell'immissione sul mercato dell'AEE adeguata garanzia finanziaria secondo quanto previsto dalla legge n. 348 del 1982 o secondo modalità da definirsi con apposito decreto, non ancora emanato;

- Per quanto riguarda le vendite a distanza, è previsto che i produttori che si avvalgano di tale mezzo si conformino agli obblighi sopra citati secondo modalità da definirsi con apposito decreto, da emanarsi in conformità alle disposizioni adottate a livello comunitario.

Per quanto riguarda i RAEE professionali, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 151/2005 prevede che:

- il finanziamento delle operazioni di gestione delle AEE immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura in sostituzione di un prodotto equivalente e adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita, a carico del detentore negli altri casi;

- il finanziamento delle operazioni di gestione delle AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato. Al fine di garantire il finanziamento il produttore costituisce al momento dell'immissione sul mercato di un'apparecchiatura adeguata garanzia finanziaria secondo quanto previsto dalla legge n. 348 del 1982 o secondo modalità da definirsi con apposito decreto, non ancora emanato.

- I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del decreto legislativo.

L'articolo 20 del decreto legislativo n. 151/2005, recante le disposizioni transitorie e finali ha previsto tuttavia che, nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE, e comunque entro e non oltre il 13 agosto 2007, il finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE continui ad essere assolto secondo il sistema dello "storico", previsto per le apparecchiature immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005.

2.5.2. Se la risposta alla domanda 2.5 è "No", si prega di spiegarne i motivi.

2.5.3. Si invita a fornire una valutazione delle esperienze positive e negative maturate con l'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo.

Per quanto riguarda i RAEE professionali, che mediamente hanno una durata prolungata nel tempo, i produttori evidenziano criticità circa il meccanismo delle garanzie finanziarie e sembrano orientati verso accordi volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento. Si stanno approfondendo tali aspetti.

2.6. Sono state adottate le misure necessarie per l'informazione degli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e per incoraggiarli a partecipare alla raccolta dei RAEE conformemente a quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva? (Sì/No) SI

2.6.1. Se la risposta alla domanda 2.6 è "Sì", si prega di precisarne le modalità.

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 151/2005 prevede, ai commi 1 e 2, che il produttore di AEE fornisca all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse adeguate informazioni concernenti: l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata; i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova; gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle AEE, o ad un uso improprio delle stesse o parti di esse; il significato del simbolo che indica la raccolta separata, riportato nell'allegato 4; le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo dei RAEE. Nel caso in cui, tenendo conto della tipologia di AEE, non sia prevista la fornitura delle istruzioni, le predette informazioni devono essere fornite dal distributore presso il punto vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo.

2.6.2. Se la risposta alla domanda 2.6 è "No", si prega di spiegarne i motivi.

2.6.3. Si invita a fornire una valutazione delle esperienze positive e negative maturate con l'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo.

Al momento non si evidenziano criticità.

2.7. Sono state adottate le misure necessarie per l'informazione degli impianti di trattamento dei RAEE a norma dell'articolo 11 della direttiva? (Sì/No) SI

2.7.1. Se la risposta alla domanda 2.7 è "Sì", si prega di precisarne le modalità, con particolare riferimento al tipo di informazione fornita e ai mezzi utilizzati per la sua trasmissione.

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 151/2005 prevede, al comma 3, che il produttore metta a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione. Dette informazioni indicano i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui si trovano le sostanze e i preparati pericolosi, nella misura in cui ciò è necessario per consentire a tali impianti di uniformarsi alle disposizioni del decreto medesimo.

2.7.2. Se la risposta alla domanda 2.7 è "No", si prega di spiegarne i motivi.

2.7.3. Si invita a fornire una valutazione delle esperienze positive e negative maturate con l'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo.

Al momento non si evidenziano criticità.

2.8. Si invita inoltre a fornire informazioni dettagliate sui sistemi di ispezione controllo applicati dallo Stato membro per verificare la corretta attuazione della direttiva.

Ad eccezione delle ispezioni preventive e annuali che le province effettuano sugli impianti di recupero dei RAEE che operano in procedura semplificata, non sono state previste modalità di

controllo diverse da quelle normalmente applicate in materia ambientale (controlli a campione o a seguito di segnalazioni agli organi competenti)